

UNIONE JONICA SALENTINA

Provvedimento di esclusione da VAS. Comune di Taviano.

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS ex l.r.44/2012 e D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.-“Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana” - Indirizzi di intervento.

Autorità procedente: Comune di Taviano.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS Premesso che:

- Con Deliberazione G.C. n. 114 del 09.05.2017 del Comune di Taviano è stato espresso l'Atto di Urbana, lo schema preliminare di DPRU ed il Rapporto Ambientale Preliminare;
- Che con nota prot. 282 del 09/05/2017 il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Taviano ha avviato la procedura di verifica presentando istanza all'Autorità Competente, Unione Jonica Salentina;
- Che l'Ufficio VIA/VAS, ai fini della consultazione di cui all'art.8 c.2 della l. r. n.44/2012, con nota n. 283 del 09/06/2017 comunicava tramite PEC la pubblicazione per il Comune di Taviano – sull'albo pretorio dell' Unione Jonica Salentina per 30 giorni - la documentazione ricevuta, ai seguenti soggetti con competenza ambientale:
 - Regione Puglia – servizio Assetto del Territorio;
 - Provincia di Lecce – Servizio Ambiente
 - Soprintendenza B.A.A.S.;
 - ASL Lecce;
 - ARPA;
 - Regione Puglia – Servizio risorse idriche;
 - Autorità di Bacino;
 - Regione Puglia - Demanio Marittimo; - Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Considerato che:

- a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 12.02.2014, che ha introdotto modifiche ed integrazione alla suddetta L.R. n. 44 del 14.11.2012, l'esercizio della competenza in merito all'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.A.S. afferenti a piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni è stato delegato agli stessi comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012, così come novellato dalla L.R. n. 4/2014, nell'esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
 - separazione dell'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
 - adeguato grado di autonomia amministrativa;
 - opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
 - con deliberazione della Giunta Unione Jonica Salentina n.5 del 24.04.2014 è stato costituito il gruppo di lavoro, composto da cinque tecnici interni con esperienza di tutela, protezione e valorizzazione ambientale a cui sono state assegnate le funzioni di "autorità competente";

- con deliberazione della Giunta Unione Jonica Salentina n.6 del 30.03.2015 è stato individuato il responsabile dell'Ufficio VAS;
- con deliberazione della Giunta Unione Jonica Salentina n.4 del 30.03.2017 è stato ricostituito il gruppo di lavoro, composto da cinque tecnici interni con esperienza di tutela, protezione e valorizzazione ambientale a cui sono state assegnate le funzioni di "autorità competente";
- nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:
- *l'Autorità proponente è il Comune di Taviano; - l'Autorità procedente è il Comune di Taviano;*
- *l'Autorità competente è l'Unione Jonica Salentina, l.r. n. 44/2012 e l.r. 4/2014;*
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione Jonica Salentina n.2 del 23.05.2017, a seguito del passaggio della Presidenza dell'Unione Jonica Salentina dal Comune di Matino al Comune di Alliste, è stato individuato il nuovo Presidente che assume poteri sostitutivi in attesa di nomina del nuovo responsabile dell'Ufficio VAS;

Vista la nota prot. 282 del 09/05/2017 con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Taviano con la quale chiede la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della legge regionale n. 44/2012, per il programma in oggetto, con allegata documentazione progettuale, comprensiva del rapporto preliminare VAS;

Accertato che l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art.8 c.2 della l. r. n.44/2012, con nota n. 283 del 09/06/2017 comunicava tramite PEC la pubblicazione per il Comune di Taviano – sull'albo pretorio dell'Unione Jonica Salentina per 30 giorni - la documentazione ricevuta, ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia – servizio Assetto del Territorio;
- Provincia di Lecce – Servizio Ambiente
- Soprintendenza B.A.A.A.S.;
- ASL Lecce;
- ARPA;
- Regione Puglia – Servizio risorse idriche;
- Autorità di Bacino;
- Regione Puglia - Demanio Marittimo; - Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, i pareri in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS, all'indirizzo di PEC: unionejonicasalentina@legamail.it;

- con nota acquisita al P.G. dell'Unione Jonica Salentina n.316 del 08/06/2017 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Soprintendenza B.A.A.A.S.) rilasciava il proprio parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VAS con alcune segnalazioni per gli ambiti di rigenerazione denominati "Centro Storico", "Direttrici esterne di collegamento" e "Territori dello sviluppo costiero" (allegato alla presente);

Preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite: pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Unione Jonica Salentina dell'avviso relativo alla domanda di verifica di assoggettabilità, per 30 giorni, senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;

- del verbale del 08.06.2017 di conferenza conclusivo del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS , a firma del gruppo tecnico "autorità competente" dell'Unione Jonica Salentina, che fa propri anche i pareri espressi , sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti con competenza ambientale;

Considerato:

- il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, nonché dal verbale della conferenza conclusivo del procedimento di verifica in data 08.06.2016 di cui sopra, e valutate le determinazioni assunte in sede di conferenza di verifica agli effetti ambientali desumibili dal verbale Soprintendenza B.A.A.A.S. allegato alla presente;
- che per il programma proposto non si individuano particolari problematiche connesse con le previsioni del Piano e che lo stesso risulta essere sostenibile dal punto di vista ambientale, non riguardano la realizzazione di opere che potrebbero influenzare negativamente l'ambiente, tanto che l'area interessata non è gravata da vincoli;
- che le analisi a carattere ambientale svolte hanno, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle verifiche preliminari di assoggettabilità a V.A.S., consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente e la valutazione degli effetti ambientali connessi con le attività di servizi alla persona;

Ritenuto sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, che il "**Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana**" - **Indirizzi di intervento del Comune di Taviano**, non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici* (art. 5, comma I, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e art. 7 comma 7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche nonché l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n°241 del 7.8.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" così come modificata ed integrata dalle leggi n°15/2005 e n°80/2005;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”.

Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 rubricato “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”;

Visto l’art.4, comma3, della L.R. 44/2012 come modificato dalla L.R. n.4/2014;

DETERMINA

1) **di escludere il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana” - Indirizzi di intervento del Comune di Taviano** dall’applicazione della procedura di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi degli artt.da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e art. 7 comma7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, secondo i pareri espressi sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti con competenza ambientale nonché alle condizioni e prescrizioni di cui al verbale di conferenza conclusivo del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS del 06.11.2015 a firma del gruppo tecnico con funzioni di “autorità competente” dell’Unione Jonica Salentina;

Prescrizioni:

- si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che favoriscono il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l’adozione:
 - a) di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - b) di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime) favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti, riducendo altresì la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e ss.mm.ii.),
 - c) di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici integrati per la produzione di energia termica ed elettrica);
 - d) di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);
 - e) si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, e siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto); - relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):

- f) si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno del lotto, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;
- g) in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" - attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media.;
 - nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
- h) nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
- i) le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
- l) al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
- m) nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
- n) dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;
 - relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.
 - nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da contaminazione salina presenti nel piano di Tutela delle Acque;

2) dare atto che, il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come

disposto dall'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica l'art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7bis il quale recita "I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del programma di cui all'oggetto; - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

3) di notificare il presente provvedimento, all'Autorità procedente;

4) di far pubblicare il presente provvedimento in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell'autorità procedente e dell'autorità competente;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati;

Il Presidente dell'Unione Jonica Salentina
Geom. Renato RIZZO
Sindaco del Comune di Alliste